

STATUTO

di "FENIX ENTERTAINMENT SOCIETA' PER AZIONI"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

Denominazione

1.1. È costituita una Società per Azioni denominata: **"FENIX ENTERTAINMENT SOCIETA' PER AZIONI"** in forma abbreviata **"FENIX ENTERTAINMENT S.p.A."**.

1.2. La Società potrà anche essere denominata "FENIX ENTERTAINMENT S.p.A." con qualunque carattere grafico in maiuscolo e/o in minuscolo.

Articolo 2

Sede

2.1 La Società ha sede legale in Roma.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà istituire, modificare e sopprimere succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici sia in Italia che all'estero, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Il Consiglio di Amministrazione è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per quanto concerne i rapporti tra di loro e tra loro e la Società, si intende essere quello risultante dai libri sociali.

Articolo 3

Durata

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata una o più volte o sciolta anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

3.2. E' escluso il diritto di recesso in caso di proroga della durata della Società ai sensi dell'art. 2437, comma 2, del Codice Civile.

Articolo 4

Oggetto

4.1. La Società ha per oggetto le seguenti attività, sia in Italia che

all'estero, per conto proprio e/o di terzi:

- (a) La produzione e la realizzazione, anche attraverso la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la distribuzione, la commercializzazione, la promozione, il noleggio e la concessione in prestito di fonogrammi e di registrazione fonografiche e di supporti in genere, attualmente in uso o in futuro inventati, per le registrazioni di musica in qualsiasi forma realizzate, nonché ogni altra attività industriale e commerciale riguardante i fonogrammi, le registrazioni fonografiche, i supporti suindicati e lo sfruttamento commerciale dei relativi diritti sia on-line che off-line;
- (b) la produzione e la realizzazione, anche attraverso la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la distribuzione, la commercializzazione, la promozione, il noleggio e la concessione in prestito di videogrammi e di registrazione videografiche e di supporti in genere, attualmente in uso o in futuro inventati, per le registrazioni videografiche in qualsiasi forma realizzate, nonché ogni altra attività industriale e commerciale riguardante i videogrammi, le registrazioni videografiche, i supporti suindicati e lo sfruttamento commerciale dei relativi diritti sia on-line che off-line;
- (c) la cessione e l'acquisto dei diritti del produttore discografico e videografico e la concessione e l'acquisizione di licenze di utilizzazione di registrazioni fonografiche e videografiche;
- (d) l'esercizio di attività editoriali di ogni genere (musica, libri, riviste) e la produzione grafica nelle sue varie specialità e con qualsiasi procedimento, inclusa l'edizione di periodici diversi da quelli previsti dall'art. 18 della Legge 5 agosto 1981 n. 416 ed escluse le pubblicazioni di giornali quotidiani;
- (e) l'esercizio di qualsiasi attività artistica, industriale e commerciale riguardante la musica, la stampa, il cinema, la televisione, la radio e qualsiasi altra forma di spettacolo, la produzione radiofonica televisiva e cinematografica e la relativa distribuzione;
- (f) la commercializzazione sia in proprio che per il tramite di terzi, la

concessione e l'acquisizione di licenze di utilizzazione e più in generale ogni forma di utilizzo, sia di registrazioni fonografiche e videografiche che di prodotti grafici, e in generale, di diritti editoriali e discografici, a mezzo di diffusione radiofonica televisiva, via Internet, di qualunque rete di telecomunicazioni fissa o mobile via etere, via cavo, via satellite, sia in forma analogica che digitale già esistente o che fosse inventata in futuro;

- (g) la produzione, distribuzione (anche gratuita) e vendita, sia all'ingrosso che al dettaglio, di oggetti ed immagini riprodotti attraverso qualsiasi mezzo, utili alla promozione dell'attività anzidette (cd merchandising) o connessi allo sfruttamento dei diritti acquisiti per lo svolgimento delle attività di cui sopra;
- (h) l'attività di agente, rappresentante, commissionaria o quant'altro nei settori di cui al presente articolo ed in settori con gli stessi collegati, affini o complementari nel rispetto delle vigenti leggi;
- (i) la ricerca scientifica nei campi di cui ai precedenti commi, nonché l'ottenimento, l'acquisizione e la cessione di brevetti industriali, procedimenti di lavorazione, licenze di costruzione e distribuzione di prodotti attinenti ai predetti scopi societari;
- (j) la produzione, l'acquisto, la vendita, l'adattamento, l'elaborazione, la duplicazione, la trasformazione, la traduzione, la distribuzione, la riproduzione, la diffusione, il noleggio, l'edizione, lo sfruttamento economico e la commercializzazione in genere di prodotti videografici e VOD. (video on demand) realizzati sulla base di opere cinematografiche e audiovisive, di sequenze di immagini in movimento, delle loro componenti, e in generale di opere dell'ingegno, sulla base delle tecnologie oggi note o sviluppate in futuro, quali a mero titolo esemplificativo DVD, blue ray disc, sVOD, streaming, download, per qualsiasi uso, sia nei confronti del pubblico sia nei confronti di società controllanti, controllate o collegate, enti o società terze;
- (k) la realizzazione e la gestione di siti internet aziendali e di siti internet

dedicati ai settori dell'attività sociale;

- (l) l'assunzione di rappresentanze con o senza deposito dei prodotti sopra citati;
- (m) l'attività di noleggio audiovisivi, hi-fi, portali internet e articoli di telefonia, nonché la prestazione di servizi di assistenza tecnica a detta attività;
- (n) attività di marketing, gestione di campagne pubblicitarie, studio e predisposizione di piani di sviluppo commerciale nei settori sopra indicati;
- (o) l'allestimento e la gestione di laboratori per la realizzazione e manutenzione dei prodotti audiovisivi e cinematografici in genere e delle attrezzature necessarie per la loro visione;
- (p) la produzione di beni e servizi nel settore pubblicitario, la produzione e commercializzazione di beni multimediali, la produzione di audiovisivi, la post-produzione audio e video, il doppiaggio, le realizzazioni discografiche ed editoriali, l'importazione/esportazione e distribuzione di materiale audiovisivo televisivo e tecnologico in generale, le consulenze tecniche generali, le creazioni ed esecuzioni nonché produzioni, impresariato ed attività promozionali nel campo musicale e non, le produzioni teatrali audio-cine televisive, l'impresariato, l'agenzia artistica e le attività promozionali nello stesso ambito;
- (q) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni mediatiche in qualsiasi settore merceologico; l'organizzazione di convegni ed eventi, con particolare riguardo al settore media, ed alla organizzazione e conduzione di festival cinematografici; l'organizzazione di attività ricreative; le pubbliche relazioni; l'attività di agenzia di informazioni commerciali; la realizzazione di studi di promozione pubblicitaria; la distribuzione di materiale propagandistico; l'esercizio di scuole e la tenuta di corsi di formazione attinenti, gestione di budget pubblicitari.

Il tutto nel pieno rispetto della legge e previo ottenimento delle

necessarie licenze, autorizzazioni e quant'altro necessario ai fini dell'espletamento delle predette attività.

4.2. La Società, sempre in via strumentale e non prevalente rispetto all'attività principale ed all'esclusivo scopo di conseguire quanto sopra indicato, potrà:

- (i) compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie (escluse la raccolta del risparmio e l'intermediazione in valori mobiliari), ipotecarie, mobiliari ed immobiliari che la legge consenta e che saranno ritenute necessarie ed utili;
- (ii) prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale anche a favore di terzi;
- (iii) assumere direttamente ed indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, al solo fine del conseguimento dello scopo sociale e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2361 del Codice Civile.

4.3. E' inibita alla Società la raccolta del risparmio al pubblico. Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività di cui all'articolo 18 della Legge 216/1974, come modificato dall'articolo 12 della Legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché quelle di cui alle Leggi 12/1979, 1966/1939, 1/1991, 197/1991, 1815/1939 ed ai Decreti Legislativi 385/1993 (art. 106), 415/1996 e 58/1998.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - CONFERIMENTI E FINANZIAMENTI - RECESSO

Articolo 5

Capitale sociale

5.1. Il capitale sociale è stabilito in Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) suddiviso in n. 2.000.000 (duemilioni) azioni ordinarie prive del valore nominale e può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro, beni in natura e crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili); la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento, in mancanza di indicazione

l'aumento deve farsi in denaro.

5.2. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

5.3. In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

5.4. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del Codice Civile. In tal caso è necessaria una delibera dell'Assemblea straordinaria con la quale si provveda ad aumentare il capitale sociale in misura corrispondente e a stabilire le norme riguardanti la forma, il trasferimento ed i diritti spettanti per tali categorie di azioni.

5.5. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione.

5.6. Con delibera in data 23 luglio 2020, l'Assemblea straordinaria ha deliberato:

- (i) un aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile e da eseguirsi in più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un ammontare massimo di Euro 6.000.000,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione, a servizio dell'offerta di sottoscrizione delle azioni e dei warrant della Società, ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia -Segmento Professionale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Pro"), con efficacia sospensivamente condizionata alla data di inizio delle negoziazioni, con termine ultimo di sottoscrizione al

30 giugno 2021;

- (ii) un aumento di capitale sociale, a pagamento, scindibile e da eseguirsi in più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per un ammontare massimo di Euro 6.000.000,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione, da riservare a servizio dell'esercizio dei warrant, con efficacia sospensivamente condizionata alla data di inizio delle negoziazioni, con termine ultimo di sottoscrizione al 31 dicembre 2022.

Articolo 6

Azioni

- 6.1. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni.
- 6.2. Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo nel caso in cui siano state create, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni previste dalle vigenti norme di legge, particolari categorie di azioni per le quali valga una diversa disciplina in ordine all'esercizio del diritto di voto (es. azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato, azioni a voto plurimo).
- 6.3. Le azioni della Società sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83 bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ss. mm. (il "TUF").
- 6.4. La Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli artt. 2348 e segg. del Codice Civile. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
- 6.5. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia -Segmento Professionale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
- 6.6. Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di

negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della ammissione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325 *bis* del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate e, in tale ultima circostanza, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.

6.7. Le azioni ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili ai sensi di legge.

6.8. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, piena e assoluta adesione al presente Statuto e alle deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali.

Articolo 7

Conferimenti e finanziamenti, strumenti finanziari e obbligazioni

7.1. I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

7.2. I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

7.3. La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale in conformità alle disposizioni applicabili. La delibera di emissione di tali strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di rimborso.

7.4. Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, al portatore o nominative, cum warrant e warrant, nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti. L'Assemblea può attribuire al

Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere obbligazioni è attribuita al Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 2420-ter del Codice Civile.

Articolo 8

Recesso

8.1. I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.

8.2. Nella dichiarazione di recesso devono essere elencati: (i) le generalità dell'azionista recedente; (ii) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento; (iii) il numero delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

8.3. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione giunge alla sede legale della Società. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili e, contestualmente alla dichiarazione di recesso, il socio dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla disciplina relativa alle azioni dematerializzate.

8.4. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile.

IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI - PARTECIPAZIONI RILEVANTI - OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO – REVOCA - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 9

Identificazione degli azionisti

9.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

9.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

9.3. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) tra la Società ed i soci richiedenti.

9.4. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.

9.5. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Articolo 10

Partecipazioni rilevanti

10.1. A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla Società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni, dettate per le società quotate dall'art. 120 del TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai Regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

10.2. Ai fini del presente articolo:

- (i) per "partecipazione", si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina

o la revoca degli amministratori;

(ii) per “partecipazione rilevante”, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

10.3. Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

10.4. La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e nei termini di legge di volta in volta applicabili.

10.5. I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile.

10.6. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 11

Offerta pubblica di acquisto e di scambio

11.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione emanati da Consob (la “Disciplina Richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento

Emittenti dell'AIM Italia, approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") come successivamente modificato ("Regolamento AIM Italia").

11.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti alla determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento AIM Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

11.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 12

Revoca dall'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia

12.1. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari su AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il *Nominated Adviser* e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

12.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti.

12.3. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle

negoziazioni degli strumenti finanziari su AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 13

Operazioni con parti correlate

13.1. Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

13.2. Ai fini di quanto previsto nel presente Statuto, per la nozione di “operazioni con parti correlate”, “operazioni di maggiore rilevanza”, “comitato degli amministratori indipendenti”, “presidio equivalente”, “soci non correlati”, si fa espressamente riferimento alla normativa pro-tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse e alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (di seguito la "Procedura").

13.3. In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

13.4. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione anche in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate o un presidio equivalente, o comunque senza tener conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione

dell'Assemblea ordinaria della Società. In tal caso, l'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

13.5. La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o dalla Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14

Termini generali

14.1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

14.2. L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delibere che per legge spettano all'Assemblea non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

14.3. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 15

Convocazione dell'Assemblea

15.1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche su domanda dei soci ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile; l'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

15.2. L'Assemblea viene convocata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, anche per estratto, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" o "Milano Finanza"

nonché sul sito internet della Società.

15.3. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

15.4. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le Assemblee successive alla seconda. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

15.5. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

15.6. In assenza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve ritenersi regolarmente costituita qualora siano presenti tutti i soci, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

15.7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/tele collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

15.8. Verificandosi tali presupposti, di cui dovrà essere dato atto nel verbale, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure dovrà trovarsi il soggetto incaricato della verbalizzazione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

15.9. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

15.10. Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente della seduta e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Articolo 16

Intervento e voto

16.1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

16.2. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "Comunicazione").

16.3. La Comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto

precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

16.4. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

16.5. La Comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

16.6. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere trasmessa alla Società anche per posta elettronica. La delega non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

16.7. Nel caso venga richiesto il rinvio dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2374 del Codice Civile, il rinvio viene disposto dal Presidente che, verificata la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 2374 del Codice Civile, fissa il luogo, la data e l'ora della seduta di rinvio (fermo restando l'ordine del giorno). Le disposizioni assunte dal Presidente devono risultare dal verbale dell'Assemblea rinviata. Il rinvio determina la sospensione della seduta assembleare, con la conseguenza che la seduta di rinvio deve considerarsi mera prosecuzione della seduta sospesa; non è pertanto necessario procedere ad una nuova convocazione. All'inizio della seduta di rinvio il Presidente deve nuovamente verificare la sussistenza dei quorum costitutivi.

Articolo 17

Presidenza dell'Assemblea

17.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente o da uno dei Consiglieri Delegati, se nominati e presenti, in difetto dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale presente.

17.2. Le funzioni, i poteri e i doveri del Presidente dell'Assemblea sono

regolati dalla legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del quorum deliberativo; dirigere e regolare la discussione; stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni e proclamare l'esito.

17.3. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente, con funzione di Segretario.

17.4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

Articolo 18

Assemblea ordinaria

18.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

18.2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti.

18.3. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea e sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

18.4. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento AIM Italia;

- (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni secondo quanto previsto dal precedente art. 12 del presente Statuto.

18.5. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 19

Assemblea straordinaria

19.1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

19.2. L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

19.3. In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti l'aumento di capitale nei limiti previsti dall'art. 2443 del Codice Civile.

19.4. I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi per l'esclusione del diritto di opzione sono quelli previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 20

Numero, durata degli amministratori

20.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) consiglieri secondo quanto determinato dall'Assemblea, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter comma 4 del TUF.

20.2 Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

20.3 Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.

20.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dall'art. 2387 del Codice Civile e dalle altre disposizioni applicabili. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

20.5 Gli amministratori possono essere anche non soci.

20.6 Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile, salvo diversa autorizzazione dell'Assemblea.

20.7 I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

20.8 Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.

Articolo 21

Nomina del Consiglio di Amministrazione

21.1 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte

dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

21.2 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 5% (cinque per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

21.3 Ciascun socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del Codice Civile, e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

21.4 Ogni socio può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

21.5 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.6 Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

21.7 Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come

Amministratore Indipendente.

21.8 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.9 Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'Assemblea, meno uno;

(ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.

21.10 Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto.

21.11 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.12 In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

21.13 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

21.14 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono rispettivamente nominati o integrati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge.

21.15 È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

21.16 In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

21.17 Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione cesserà e gli amministratori rimasti in carica, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, dovranno con urgenza convocare l'Assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

21.18 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

21.19 Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato a far data dalla sua sostituzione.

Articolo 22

Presidente

22.1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in Assemblea, e un Vice

Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

22.2. Il Presidente esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

22.3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 23

Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione

23.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in un paese appartenente all'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri in carica.

23.2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente - o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato (se nominati) - mediante avviso spedito con lettera raccomandata A/R, ovvero consegnato a mano e controfirmato dal destinatario per ricevuta, ovvero inoltrato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto invio (fax, posta elettronica e similari) almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

23.3. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

23.4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare,

ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 24

Deliberazioni

24.1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (salve le diverse maggioranze richieste dal presente Statuto). In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

24.2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e le sue deliberazioni sono valide, anche in assenza di convocazione formale, quando sono presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i Sindaci effettivi.

Articolo 25

Poteri di gestione e delega di attribuzioni

25.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

25.2. Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale (f) la costituzione di patrimoni destinati. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

25.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. Per la costituzione, la convocazione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme

previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei votanti. Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

25.4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare direttori generali, direttori, procuratori e funzionari determinandone poteri e compensi; affidare mandati di rappresentanza, assumere rappresentanti e agenti, nominare mandatari e institori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone poteri e compensi.

25.5. Gli organi delegati, nei limiti delle deleghe ricevute, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Articolo 26

Legale rappresentanza

26.1. La legale rappresentanza della Società sia nei rapporti con i terzi che in giudizio spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente (ove nominato),
- al Consigliere o ai Consiglieri Delegati in via disgiunta tra loro o al presidente dell'eventuale comitato esecutivo, se nominati e nei limiti dei poteri di gestione loro attribuiti.

26.2. I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

26.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori di cui al precedente articolo 25.4, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

26.4. I limiti dei poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della Società.

26.5. Gli atti, posti in essere oltre i limiti dei poteri conferiti, sono pertanto validi salva l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

Articolo 27

Compenso

27.1. L'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione.

27.2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

27.3. Gli amministratori, in aggiunta al compenso, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni collegata alla carica ricoperta.

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 28

Collegio Sindacale

28.1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

28.2. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge.

28.3. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti. I Sindaci, compreso il Presidente, sono nominati dall'Assemblea, con le modalità di cui all'articolo 29 del presente Statuto, che ne determina anche il compenso. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

28.4. Il Collegio Sindacale rimane in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

28.5. I Sindaci hanno diritto, in aggiunta al compenso agli stessi spettante, al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, ivi incluse quelle sostenute per la partecipazione alle riunioni del Collegio, ai Consigli di Amministrazione e alle Assemblee.

Articolo 29

Nomina e sostituzione di Sindaci

29.1. La nomina dei membri del Collegio Sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

29.2. Possono presentare una lista per la nomina dei Sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 5% (cinque per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

29.3. Ciascun socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del Codice Civile e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

29.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

29.5. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae;

(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

29.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

29.7. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

29.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

29.9. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) Sindaci effettivi ed 1 (uno) Sindaco supplente;

(b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) Sindaco effettivo ed 1 (uno) Sindaco supplente.

29.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

29.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

29.12. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) del presente articolo.

29.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti come Sindaci

effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella relativa sezione e come Sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella relativa sezione; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo nella lista presentata.

29.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente Statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

29.15. In caso di cessazione di un Sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

29.16. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'Assemblea provvede alla nomina dei Sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

29.17. In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il Sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

Articolo 30

Convocazione e riunioni del Collegio Sindacale

30.1. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci.

30.2. Per le modalità di convocazione del Collegio Sindacale si applicano le disposizioni previste per il Consiglio di Amministrazione.

30.3. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

30.4. In assenza di formale convocazione, sono comunque valide le adunanze del Collegio Sindacale e le sue deliberazioni quando intervengono tutti i Sindaci effettivi in carica.

30.5. Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; (b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 31

Revisore legale dei conti

31.1. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e del presente Statuto, da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.

31.2. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e e del presente Statuto.

31.3. Le funzioni di controllo contabile prevedono:

- la verifica nel corso dell'esercizio sociale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;
- la verifica che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano;
- l'espressione con apposita relazione di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 32

Esercizi sociali e redazione del bilancio

32.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

32.2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di

Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili.

Articolo 33

Utili

33.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota di almeno il 5% destinata a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo diversa delibera assembleare, ovvero accantonati a riserva.

33.2. La delibera assembleare che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

SCIoglIMENTO - LIQUIDAZIONE

Articolo 34

Scioglimento

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 35

Liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Articolo 36

Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi in genere vigenti.